

Le competenze della Funzione Pubblica

PRIMA	DOPO
<p>Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e valutare la performance, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Civit.</p>	<p>Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e valutare la performance, secondo le modalità indicate nel Titolo II e gli indirizzi impartiti dal dipartimento della Funzione pubblica al quale sono state trasferite le competenze dell'ex Civit, ai sensi dell'articolo 19 del Dl n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014.</p>
<p>È prevista una generale attività di indirizzo e coordinamento svolta dalla ex Civit.</p>	<p>In modo specifico è previsto che il Dfp emani appositi indirizzi cui le amministrazioni devono attenersi in sede di aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance.</p>
	<p>Le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal dipartimento della Funzione pubblica.</p> <p>È chiarito che il Piano della performance è definito in base agli indirizzi impartiti dal dipartimento stesso.</p>
<p>L'Organismo indipendente di valutazione è nominato sentita la Civit.</p>	<p>Sulla correttezza dell'istituzione e della composizione dell'Oiv vigila il dipartimento della Funzione pubblica, senza che sia necessario un parere preventivo atteso che la nomina avviene tra coloro che sono inseriti nell'elenco nazionale gestito dal Dfp e in base alle fasce in cui si articola l'elenco.</p>
<p>L'Oiv può essere costituito come organo monocratico o collegiale composto da 3 componenti, secondo l'autonoma determinazione di ciascuna amministrazione. Allo stesso modo è possibile costituire l'organismo in forma associata</p>	<p>Palazzo Vidoni definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica e individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni.</p>

PRIMA	DOPO
Per le attività amministrative delle Università e degli enti di ricerca è previsto comunque un intervento di indirizzo dell'ex Civist, mentre il riferimento al Dgs n. 150/2009 riguarda solo i principi generali.	Per le attività amministrative delle Università e degli enti di ricerca il sistema di valutazione è definito dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), nel rispetto del Dlgs n. 150/2009.